

Decreto del 16 agosto 2021 – Presidente relatore: Dott. Gianluigi Canali

Ai fini dell'estensione della
domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei
debiti agli
istituti di credito è preliminarmente necessario verificare la
fondatezza della
richiesta, ai sensi dell'art. 182-septies l. fall., atteso che
la
proposta di ristrutturazione potrà trovare concreta esecuzione
esclusivamente in
caso di esito positivo della domanda.

In sede di omologazione dell'accordo
di ristrutturazione dei debiti, in mancanza di opposizione da
parte degli
interessati, il sindacato del tribunale non è limitato ad un
controllo formale
della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica
di legalità
sostanziale, compresa quella relativa all'effettiva esistenza,
in termini di
plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento
integrale dei
creditori e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi,
estranei al
piano di ristrutturazione, godano della effettiva e reale
sicurezza in
relazione al pagamento dei loro crediti (conf. Cass. n.
12064/2019).

Sebbene gli accordi di
ristrutturazione dei debiti siano atti riconducibili

all'autonomia privata, è necessario tenere conto della rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologazione, il quale comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive pendenti e, in caso di successivo fallimento, significative deroghe al regime generale dell'insolvenza e, in particolare, al principio della *par condicio creditorum*. Pertanto, il tribunale deve verificare l'attuabilità, intesa come verifica della capacità del piano di liberare le risorse ivi indicate, soprattutto di cassa, che consentano, da un lato il regolare pagamento dei creditori non aderenti e, dall'altro, la progressiva, anche se non repentina, uscita dell'impresa dalla situazione di crisi.

In sede di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti la relazione dell'esperto: *i)* deve essere fondata su dati di partenza verificati; *ii)* deve essere argomentata in modo coerente e logico con riferimento a detti dati; *iii)* deve essere motivata nelle previsioni degli sviluppi futuri, con particolare riferimento alla capacità del piano industriale di produrre i flussi finanziari necessari a soddisfare i creditori estranei, attraverso l'elaborazione e la valutazione autonoma delle previsioni anche mediante la sottoposizione del piano a ragionevoli *stress test*.

Principi

espressi in ipotesi di domanda di omologazione di un accordo

*di
ristrutturazione dei debiti presentata da una s.r.l. in
liquidazione, con
richiesta di estensione, ai sensi dell'art. 182-septies l.
fall,
agli istituti di credito.*

*All'esito
del giudizio, il Tribunale concedeva l'omologa dell'accordo di
ristrutturazione
ed estendeva gli effetti previsti dall'accordo – raggiunto con
le banche
aderenti – agli istituti di credito non aderenti, tenuto conto
dell'attuabilità
dell'accordo e dell'idoneità dello stesso ad assicurare
l'integrale pagamento dei
creditori estranei nei termini di legge.*

[Decr. 16.8.2021Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)